CAMERA DEI DEPUTATI N. 1303-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PATRINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAI MINISTRI DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

nella seduta del 28 aprile 1964

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

Presentata alla Presidenza il 22 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La critica situazione del mercato vinicolo, caratterizzato quest'anno da uno scarso raccolto, 30 per cento in meno della precedente annata, e da vini in notevole parte scadenti, difettosi e di difficile conservazione, ha posto il Governo nell'urgente necessità di estendere ancora le agevolazioni temporanee per la distillazione del vino ricavante spirito ed acquavite già disposte varie volte e precisamente, come è noto alla Camera, negli anni 1957, 1959, 1960 e 1963.

Da queste ragioni il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni tem-

poranee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, al nostro esame, per la conversione in legge.

La Commissione Finanze e tesoro nella seduta del 21 maggio 1964 ha espresso all'unanimità parere favorevole alla conversione in legge del citato decreto.

La natura e l'entità delle agevolazioni temporanee eccezionali, le condizioni, le modalità ed i tempi entro i quali beneficiare delle agevolazioni, le finalità delle stesse, la copertura per la conseguente minore entrata, la dimostrazione della stessa, sono questioni largamente e chiaramente dimostrate dalla relazione governativa accompagnante il decreto, alla consultazione della quale invito i colleghi per rendersi conto del ripetuto e noto problema da deliberare.

Pertanto il Relatore, conformemente al voto unanime espresso dalla Commissione Finanze e tesoro, invita i colleghi a convertire in legge il decreto al nostro esame.

PATRINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.